ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
24 gennaio 1997 *

Nella causa T-121/95,

European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), associazione di diritto svizzero, con sede in Zurigo (Svizzera), inizialmente con gli avv. ti Dominique Voillemot e Hubert de Broca, poi con gli avv. ti Voillemot e Olivier Prost, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Yves Crétien e Antonio Tanca, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con gli avv. ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 477, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia (GU L 49, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh, e dai signori J. Azizi, J. D. Cooke e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 L'European Fertilizer Manufacturers Association è un'associazione commerciale, soggetta al diritto svizzero, la quale rappresenta gli interessi comuni e generali dei suoi membri che operano nel settore della produzione di fertilizzanti.

2 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 1995, essa ha proposto un ricorso d'annullamento avverso il regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 477, che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia (GU L 49, pag. 1). Essa ha scelto l'inglese come lingua processuale.

3 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 1995, la Commissione ha chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

4 Con ordinanza 21 novembre 1995, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha accolto tale istanza.

5 La fase scritta si è conclusa il 22 marzo 1996.

Domanda di deroga al regime linguistico

6 Con lettera datata 2 ottobre 1996, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata ad utilizzare il francese in sede dibattimentale, in quanto l'inglese non è la lingua materna dei suoi avvocati.

7 Con lettera datata 2 ottobre 1996, il Consiglio ha sottolineato che le parti principali sono tenute ad utilizzare la lingua processuale anche durante l'udienza.

8 Con lettera datata 11 ottobre 1996, la Commissione ha sottolineato segnatamente che, quando una domanda di deroga è presentata dalla ricorrente, la quale ha scelto la lingua processuale, e non dall'interveniente, che non può influenzare la scelta della lingua processuale, è necessario addurre motivi convincenti. Essa aggiunge che la scelta degli agenti da parte delle istituzioni comunitarie è operata in previsione dell'uso della medesima lingua processuale durante tutta la controversia.

Giudizio del Tribunale

9 L'art. 35, n. 2, del regolamento di procedura così dispone:

«La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:

a) su richiesta congiunta delle parti, il Tribunale può autorizzare l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale;

b) su richiesta di una parte, sentita l'altra parte e l'avvocato generale, il Tribunale può autorizzare, in deroga a quanto disposto sub a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni».

10 Il Tribunale ha già sentenziato che un'istanza di deroga alla regola dell'uso della lingua processuale, inoltrata da un interveniente nella controversia, deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica (ordinanza del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-74/92, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-535, punto 14). Nella fattispecie, è giocoforza constatare che siffatta istanza è formulata dalla ricorrente. La motivazione dedotta deve pertanto essere a fortiori sufficientemente convincente per giustificare una deroga a una scelta della stessa ricorrente.

11 Orbene, quest'ultima chiede di essere autorizzata a utilizzare il francese in sede dibattimentale sol perché l'inglese non è la lingua materna dei suoi avvocati, senza giustificare l'impossibilità di prevedere tale circostanza all'atto del deposito del suo ricorso e, pertanto, della scelta della lingua processuale.

12 Il motivo dedotto non soddisfa quindi il requisito di una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica, tale da giustificare una deroga al regime linguistico.

13 Di conseguenza l'istanza deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

così provvede:

1) La domanda di deroga al regime linguistico è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 24 gennaio 1997.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts